

DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA
(ARTICOLO 23 DEL DPR 29/09/1973 N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

Spett.le Ditta/Società _____
Il sottoscritto _____ cod. fiscale _____
Nato il __/__/____ a _____
residente a _____
Stato civile: ☐ Celibe/Nubile ☐ Coniugato/a ☐ Vedovo/a ☐ Divorziato/a
☐ Separato/a legalmente ed effettivamente ☐ Altro _____
Cittadinanza: ☐ Italiana
☐ Altra - specificare quale: _____
(per cittadino extracomunitario e/o cittadino non residente ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia leggere attentamente le avvertenze)

Comune domicilio fiscale al **01/01/2020** _____
(da compilare se diverso dalla residenza attuale sopraindicata)

In qualità di dipendente / collaboratore di codesta Impresa

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che:

- ☐ la prima occupazione è avvenuta prima del 01/01/2007;
☐ la prima occupazione è avvenuta successivamente al 01/01/2007 e precisamente in data _____
- a decorrere dal __/__/____, ha diritto alle seguenti detrazioni contraddistinte dalla scelta espressa con una (X)

1. Reddito presunto per il calcolo delle spettanze di detrazioni / bonus L. 190/2014 / trattamento int. L. 21/2020

(da utilizzare solo se posseduti altri redditi non derivanti dal rapporto di lavoro / collaborazione in essere. Se non indicato alcun reddito verrà, comunque, considerato quanto derivante dal rapporto di lavoro in essere)

- ☐ Il reddito complessivo presunto è pari a Euro _____ (escluso reddito figurativo prima casa)
☐ Oltre al reddito di lavoro che deriva dal rapporto di lavoro con Voi, il sottoscritto dichiara un ulteriore reddito pari a Euro _____ (escluso reddito figurativo prima casa)
☐ Reddito figurativo prima casa pari a Euro _____

2. Detrazioni per carichi di famiglia di cui articolo 12 del TUIR

(sono da considerare a carico i familiari che possiedono redditi complessivi non superiori ad euro 2.840,51 comprensivi reddito prima casa. Dal 01/01/2019 per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite è aumentato ad euro 4.000,00.)

- ☐ Per coniuge a carico non legalmente né effettivamente separato.

C.F. _____

(Il codice fiscale del coniuge è da compilare sempre anche se non a carico)

- ☐ Per figli a carico

Codice fiscale	Cognome e nome	%	Dal	Data nascita	Disab.	Sost. coniuge	Res. Estero
					☐	☐	☐
					☐		☐
					☐		☐
					☐		☐
					☐		☐
					☐		☐
					☐		☐

Segue ---->

Detrazione per figli a carico:

- La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico/altro genitore previo accordo con quest'ultimo. In tal caso far sottoscrivere la dichiarazione che segue dal coniuge non a carico.
- La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all'affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Dichiarazione del coniuge / altro genitore

Il/la sottoscritto/a _____, attesta che concorda per l'assegnazione al richiedente delle detrazioni per figli a carico nella misura del 100% essendo quest'ultimo il titolare del reddito più elevato.

In fede

Data _____

Firma _____

☐ Per altri familiari a carico

Codice fiscale	Cognome e nome	%	Dal	Res. Estero
				☐
				☐
				☐
				☐

3. Detrazioni per il reddito da lavoro dipendente di cui articolo 13 del TUIR

- ☐ applicare le detrazioni da lavoro dipendente
- ☐ non applicare le detrazioni da lavoro dipendente
- ☐ applicare per intero la detrazione minima (690/1380 euro se reddito complessivo annuo non superiore a 8000 euro)

DICHIARA INOLTRE

- ☐ Di non essere titolare di pensione
- ☐ Di essere titolare di pensione N. _____ quota da trattenere di euro _____ per giorno ed euro _____ su tredicesima mensilità (allegare documentazione utile ai fini della trattenuta giornaliera della pensione)
- ☐ Che ai fini dell'applicazione del tetto contributivo, era privo di anzianità contributiva obbligatoria al 31/12/1995
- ☐ Che ai fini dell'applicazione del contributo aggiuntivo, L. 438/92 art. 3-ter, nel/i precedente/i rapporto/i di lavoro l'imponibile assoggettato a contribuzione era pari a euro _____
- ☐ Richiede di applicare l'aliquota IRPEF piu' elevata nella misura del _____ %
- ☐ Reddito presunto anno corrente del coniuge per riduzione addizionale regionale e/o comunale, se prevista, euro _____
- ☐ Ai fini dell'applicazione dell'addizionale regionale dovuta, ai sensi delle leggi regionali applicate dalle singole regioni, dichiara che nel nucleo familiare sono presenti familiari disabili ai sensi della legge N. 104/1992
- ☐ Chiede la non applicazione del credito d'imposta Art.13 del TUIR c.1 bis , e di provvedere al recupero del credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale la presente è resa e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione dichiarata, consapevole degli obblighi di cui alla legge n. 733/84 e delle sanzioni previste dall'art. 49 del D.P.R. n. 600/73

Data __/__/__

Firma _____

**RISERVATO AI LAVORATORI CHE NEL CORSO DELL'ANNO HANNO AVUTO UN
ALTRO RAPPORTO DI LAVORO CON ALTRO DATORE DI LAVORO /
COMMITTENTE**

Il sottoscritto avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 23 del D.P.R. n. 600/73,

CHIEDE

☐ SI

☐ NO

Ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali per l'anno in corso, di considerare anche le somme corrisposte, le ritenute operate e le detrazioni effettuate nel corso di altri rapporti di lavoro e/o collaborazione dei quali allega numero _____ CU o dichiarazione/i sostitutiva/e.

Per quanto attiene la situazione familiare ai fini delle detrazioni d'imposta, con riferimento al/i precedente/i rapporto/i di lavoro, segnala quanto segue:

- ☐ conferma della situazione familiare sopra esposta
☐ altra situazione come sotto specificato:

Data __/__/__

Firma _____

Alla luce del D.L. 70/2011 ART. 7 abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico.

L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati

AVVERTENZE

Per i cittadini extracomunitari residenti le detrazioni per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del Tuir, se relative a soggetti residenti nello stato d'origine (si ritiene sia sufficiente uno stato di famiglia se i familiari sono residenti in Italia o in Paesi UE), sono riconosciute in presenza della documentazione attestante:

- 1) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- 2) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo dell'imposta, non superiore a euro 2.840,51;
- 3) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Tale documentazione dovrà essere necessariamente acquisita mediante:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con approvazione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5/10/1961. L'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine;

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

L'indicazione del codice fiscale per tutti i soggetti a carico (coniuge, figli e altri soggetti) è condizione necessaria al fine del riconoscimento delle corrispondenti detrazioni così come stabilito dall'art. 23 comma 2 let. A) del DpR 29/09/1973 n. 600.

Le detrazioni per figlio a carico competono a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma restando la sussistenza della condizione limite di reddito. Dal 01/01/2019 per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite è aumentato ad euro 4.000,00. Secondo le nuove disposizioni, diversamente da quanto consentito in precedenza, i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica. Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico è ripartita, in via normativa, nella misura del 50% ciascuno. Il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in eguale percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l'intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

Nel caso di genitori legalmente ed effettivamente separati, la regola-base prevede che la detrazione spetti al genitore affidatario o che, in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione sia ripartita 50% in capo ad entrambi i genitori; per genitori separati, esiste, comunque, la possibilità di un diverso accordo. Infatti, si può ripartire la detrazione al 50%, ovvero attribuire la detrazione al genitore con reddito più elevato.

Nel caso, inoltre, di incapacienza, per permettere che il genitore con imposta incapiente usufruisca della detrazione, questa può essere trasferita all'altro genitore che deve poi riversarla all'avente diritto, salvo diverso accordo.

La stessa disciplina prevista per le detrazioni dei figli a carico di genitori separati si applica anche ai genitori non coniugati nell'ipotesi in cui vi siano provvedimenti di affidamento. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con reddito più elevato.

Nel caso di mancanza del genitore o se non vi è stato il riconoscimento dei figli naturali, o nel caso di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, al primo figlio si applica, se più favorevole, la detrazione prevista per il coniuge.

La detrazione per Altri familiari a carico è da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, e spetta per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile (genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

E' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a euro 1.200,00 ai genitori in presenza di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

In caso di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto d'imposta deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde.

Il dipendente o collaboratore può fornire al datore di lavoro l'indicazione del presumibile importo del proprio reddito complessivo per l'anno cui si riferisce la detrazione, al fine di consentire che le detrazioni siano commisurate al reddito complessivo e non solo a quello di lavoro dipendente.

Le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione, tuttavia, è valida anche per i periodi d'imposta successivi e nei casi previsti dalla normativa.